

## CONVENZIONE

### Svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi – Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria

La presente convenzione viene stipulata tra:

1. L'Ente Formativo \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato nella persona di \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "**Soggetto Promotore**",

E

2. Il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria con sede legale in Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap 89128, Reggio Calabria (RC), P.IVA/C.F. 01367190806, legalmente rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominato "**Soggetto Ospitante**".

### PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 196 del 24.6.1997, gli Enti di Formazione (Università, istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici di formazione e/o orientamento, etc.) possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962;
- l'art. 18 della Legge n. 196 del 24.6.1997 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante;
- il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/03/1998 prevede che gli Enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possano ospitare tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22.10.2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- con Deliberazione n. 149 del 19.3.2018 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento aziendale in materia di frequenze volontarie e periodi di tirocinio;
- con Deliberazione n. 209 del 21.03.2023 il Soggetto Ospitante ha approvato lo schema di Convenzione Quadro che disciplina il rapporto con cui viene organizzato e svolto il tirocinio formativo successivamente integrata con delibera n. 471 del 19.06.2023;

- il Soggetto Promotore è autorizzato da \_\_\_\_\_ (indicare tipologia autorizzazione, estremi ed ente che ha autorizzato) a svolgere attività formativa \_\_\_\_\_ (specificare);
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento curriculari;
- con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione.

### Si conviene e si stipula quanto segue

#### Articolo 1

##### Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento curriculari a favore degli studenti di istituti, enti e associazioni riconosciuti, scuole professionali, università e scuole di specializzazione, per i quali è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio, ovvero, di tirocinio facoltativo, per lo svolgimento del quale vengono stipulate apposite convenzioni da svolgersi nell'ambito delle diverse strutture aziendali disponibili, in base alla programmazione annuale effettuata dal Soggetto Ospitante.

#### Articolo 2

##### Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore si impegna:

- a) ad assicurare il tirocinante presso compagnie assicuratrici operanti nel settore contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
- b) a far pervenire all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, prima dell'avvio del tirocinio, la seguente documentazione firmata:
  - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria del tirocinante;
  - copia in carta semplice del titolo di studio o autocertificazione del tirocinante;
  - dichiarazione sottoscritta dal Soggetto Promotore con cui il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi – Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria viene sollevato da qualsiasi responsabilità in cui può incorrere il tirocinante per danni da lui subiti o da lui causati durante lo svolgimento del tirocinio, secondo lo schema allegato (**all.1**);
  - certificato di idoneità fisica e psichica del tirocinante, relativa alla specifica attività per la quale si richiede la frequenza, rilasciato dal medico di base, o altra certificazione dello stesso ritenuta sostitutiva;
  - progetto formativo o documento analogo;
  - certificazione relativa alla copertura assicurativa di cui al punto a);
- c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

Il Soggetto Promotore, inoltre, si impegna a rispettare il seguente iter procedurale:



1. la richiesta di avvio del tirocinio dovrà riportare i riferimenti della convenzione sottoscritta con il Soggetto Ospitante e dovrà essere inoltrata alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di tirocinio;
2. l'inizio del periodo di frequenza della struttura potrà avvenire solo dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione. Eventuali periodi svolti in assenza della predetta autorizzazione non potranno essere considerati validi ai fini dell'attestazione di frequenza del tirocinio. La comunicazione relativa all'autorizzazione dell'avvio del periodo di tirocinio viene inviata a cura della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione al tirocinante, al Soggetto Promotore, alla U.O.C. Direzione Medica di Predio e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3. acquisita l'autorizzazione da parte della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, il tirocinante dovrà presentarsi presso la U.O.C. Direzione Medica di Presidio per l'assegnazione della sede di destinazione e per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza, tempestivamente e, comunque, entro il termine di 5 giorni. In caso di eventuali maggiori ritardi, rinvii o rinunce, prima dell'inizio del tirocinio o in costanza dello stesso, il Soggetto Promotore dovrà darne notizia alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione.

### **Articolo 3** **Soggetto Ospitante**

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento curricolari, secondo i limiti fissati dal citato Regolamento aziendale approvato con Delibera n. 149 del 19/03/2018;
- b) fermo restando il limite stabilito al punto sub a), a consentire la frequenza contemporanea fino a un massimo di 10 tirocinanti;
- c) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare le presenze ed i risultati del tirocinio; la designazione del tutor aziendale avviene a cura della U.O.C. Direzione Medica di Presidio al momento dell'assegnazione della sede di destinazione. La designazione sarà comunicata dalla U.O.C. Direzione Medica di Presidio al tirocinante, al Soggetto Promotore e alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione;
- d) a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- e) a fornire, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, le nozioni in merito alle norme di sicurezza e salute sul lavoro, prima dell'avvio del periodo di tirocinio, comunicando le regole di prevenzione sui rischi professionali secondo la normativa vigente. Il Direttore/Responsabile della U.O. di destinazione o un suo delegato adotterà gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro del tirocinante.
- f) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore. La comunicazione dovrà essere tempestivamente inviata alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione a cura del Direttore/Responsabile della U.O. di destinazione o di un suo delegato.

#### **Articolo 4** **Progetto formativo**

I tirocini formativi e di orientamento curriculari non costituiscono rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, inserito in tirocinio presso le strutture del Soggetto Ospitante in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, a cura del Soggetto Promotore contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile del Soggetto Ospitante;
- il nominativo del tutor del Soggetto Promotore;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata complessiva del tirocinio;
- le strutture del Soggetto Ospitante (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle compagnie assicurative contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

La durata dei tirocini è regolamentata dall'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 142/98.

Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del Soggetto Ospitante, sono fissati di comune accordo tra i tutor designati dal Soggetto Ospitante e dal Soggetto Promotore.

Al termine del tirocinio, su richiesta dell'interessato, l'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, previa acquisizione delle attestazioni di presenza firmate e di una relazione finale dell'attività svolta a cura del tutor aziendale e del Direttore/Responsabile della U.O. o suo delegato, rilascia apposita certificazione del tirocinio effettuato.

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del Soggetto Ospitante.

#### **Articolo 5** **Obblighi del tirocinante**

Il tirocinante potrà iniziare il periodo di frequenza della struttura solo dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione. Eventuali periodi svolti in assenza della predetta autorizzazione non potranno essere considerati validi ai fini dell'attestazione di frequenza del tirocinio.

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere, nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679 del 2016 e s.m.i., la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dal Soggetto Ospitante o di cui il Soggetto Promotore e/o il tirocinante venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto al Soggetto Promotore ed al tirocinante di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate;



- d) i contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dal tirocinante, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Soggetto Ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente convenzione.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal Soggetto Promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

#### **Articolo 6**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

#### **Articolo 7**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di anni 3 (tre). Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a.r. o pec con preavviso di almeno due mesi.

Viene comunque fatta salva la possibilità per il tirocinante coinvolto di concludere il tirocinio avviato.

La convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su espressa richiesta del Soggetto Promotore.

#### **Articolo 8**

##### **Oneri finanziari**

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. La presente convenzione, inoltre, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del cui all'art. 2 della Tabella Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa parte I, a cura e a carico del soggetto Promotore, che vi provvederà nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente.

### **Articolo 9** **Previsioni finali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento al Regolamento del G.O.M. approvato con Deliberazione n. 149 del 19.3.2018 e s.m.i. che il Soggetto Promotore dichiara di conoscere ed accettare e alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore. Le spese di bollo, come per legge, sono a carico del Soggetto Promotore.

Consta la presente di n. \_\_\_\_\_ facciate, numerate dal n. \_\_ al n. \_\_.

**Soggetto Promotore:**

**Soggetto Ospitante:**

\_\_\_\_\_  
Tramite il Rappresentante Legale  
*timbro*

\_\_\_\_\_  
Tramite il Rappresentante Legale  
*timbro*

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

L'Ente Formativo \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato nella persona di \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

**DICHIARA**

- di aver preso visione e accettato le norme del *Regolamento aziendale per frequenze volontarie e tirocini* (Delibera n. 149 del 19.3.2018 e s.m.i.) e di averne dato completa informazione al/i tirocinante/i indicati nella tabella sotto riportata;
- di aver stipulato polizze per garantire una adeguata copertura assicurativa al/i tirocinante/i indicato/i nella tabella sotto riportata per danni da lui/lei/loro subiti o causati a terzi;
- di sollevare, comunque, il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi – Melacrino - Morelli" da qualsiasi responsabilità per danni subiti o causati a terzi, anche per importi maggiori a quelli riferibili ai massimali assicurativi di cui al punto precedente, inerenti lo svolgimento del tirocinio da parte del/i tirocinante/i indicati nella tabella sotto riportata:

NOMINATIVO TIROCINANTE	DATA DI NASCITA

Luogo, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *Timbro e firma del Rappresentante Legale*

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.